

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBE	RAZIONE N.	12
Trasmes	sa alla Sezione	Provinciale del
CO.RE.C	O, con elenco N	. 01
in data_	2.6 FEB. 19	99

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

L'anno millenovecentonovantaNOVE addi VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 21,10 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.

all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
I	CALDIROLA RENATO	SI	
2	ANGELERI FERLANDO	51	
3	TORTI LORETTA	SI	
4 5	SOLDINI GIACOMINO	SI	
5	SARACINO MARIO	SI	
6	MEGARDI ALBERTO	51	
6 7 8	FILELLA ANNAMARIA	SI -	
8	ZAMBRUNI PATRIZIO	SI	
9	NOVELLO SIMONA	SI	
10	TORTI PIER MAURO	SI	
11	TORTI REMOALDO		51
12	BALDUZZI ANDREA	51	
13	SEMINO LORENZO	SI	
	TOTALI	12	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott. PARODI ALESSANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. CALDIROLA RENATO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 50 della Legge 449 del 27.12.1997 che concede la possibilità ai Comuni di adottare l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri contenuti nel D.Lgs n. 218 del 29.06.1997;

Vista la facoltà regolamentare concessa dalla succitata normativa e ravvisata la necessità di provvedere all'adozione del regolamento di cui trattasi al fine di instaurare un miglior rapporto con i contribuenti improntato a collaborazione e trasparenza;

Ricordato altresi che, ai sensi del secondo comma del D.Lgs 446 del 15.12.1997, il regolamento deve essere approvato non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione con effetto retroattivo al 1/1/1999 ai sensi del D.L. 26/1/1999 n. 8;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 1° comma Legge 142/90 e s.m.i.;

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 17 comma 68 lettera c) Legge n. 127/97, giusta deliberazione G.C. nr. 47/97 e determinazione Sindacale nr. 1/97

Con voti unanimi favorevoli nr. 12 su nr. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

 Di approvare il testo del Regolamento riguardante l'istituto dell'accertamento con adesione che, composto da n. 11 articoli, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Cod. Fisc. 0044315 006 5 - Tel. (0131) 854361 - Fax (0131) 854379 15050 PROVINCIA DI ALESSANDRIA

APPLICAZIONE

DELL'ISTITUTO

DELL'ACCERTAMENTO

CON ADESIONE

REGOLAMENTO

ART.50 LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449

D.LGS 19 GIUGNO 1997 N. 218

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità all'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per instaurare un miglior rapporto con i contribuenti improntato a collaborazione e trasparenza.
- Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.
- Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente.

Art. 2

Ambito di applicazione

- L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento è
 applicabile sia alle entrate tributarie di competenza del Comune, sia alle entrate non
 tributarie. L'applicazione dell'istituto di cui trattasi è limitata agli accertamenti e
 non si estende agli atti di mera liquidazione.
- L'accertamento con adesione può essere applicato:
- a) qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria od extra-tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;
- b) per le entrate tributarie, nei casi di mancato pagamento del tributo omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

- 3. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma, è accertata dall'ufficio comunale competente ai sensi del successivo art. 3, e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione definita:
- per le entrate tributarie, dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente ovvero con l'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscosso il tributo;
- per le entrate extra-tributarie, dall'ufficio comunale competente ai sensi del successivo art. 3;

allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

- 4. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del precedente secondo comma l'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 5 è limitato alla definizione della sanzione entro le misure indicate dal primo comma del successivo art. 11.
- 5. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dell'art.
 11.
- 6. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Ufficio comunale competente

 L'esercizio delle competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione è attribuito ai responsabili dei servizi dei singoli tributi.

Art. 4

Iniziativa diretta dell'ufficio comunale

- 1. Al fine di potenziale l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti la Giunta individua annualmente, su proposta del responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 3, le categorie di fattispecie imponibili che, sussistendo le condizioni di cui al precedente art. 2, possono essere oggetto di applicazione dell'istituto su iniziativa diretta dell'ufficio comunale.
- 2. Per le fattispecie di cui al precedente comma oggetto di attività accertativa, l'ufficio comunale, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo ritenuto idoneo in base alla legislazione vigente un invito a comparire contenente:
- a) l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria od extra-tributaria;
- b) il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
- c) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.
- 3. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire.
 Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
- L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Iniziativa del contribuente

- Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
- a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. I per l'applicazione dell'istituto;
- b) in presenza di atti impositivi notificati o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il comune entro 15 giorni formula anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica
- c) della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto.
- 2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico, dello stesso contribuente, nonché l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'imposta.
- L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il comune lo abbia già invitato a
 concordare per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna
 risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 6

Contraddittorio con il contribuente

- La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il responsabile dell'ufficio comunale competente.
- 2) In via preliminare il responsabile dell'ufficio comunale procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, sospendendo eventualmente la procedura in caso di esito negativo di tale verifica.
- 3) Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. La definizione del valore imponibile per le fattispecie di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 2, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal secondo comma dello stesso articolo.
- Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 7

Atto di adesione

 Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile dell'ufficio comunale, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.

- L'atto di adesione deve contenere:
- a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 2, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, proposto dal comune in base alla relazione di cui al comma successivo ove acquisita, e definito in contraddittorio;
- b) la liquidazione del tributo o dell'entrata extra-tributaria dovuta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
- c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.
- 3.Per le fattispecie di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente art. 2, all'atto di adesione è allegata la relazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.
- 4.Dell'esito negativo del concordato il funzionario responsabile del servizio redige apposito atto anche in modo succinto.

Versamento dell'importo definito

- Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è
 eseguito entro 20 dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente direttamente
 alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre
 forme indicate dal Comune nell'atto di adesione.
- 2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui sopra. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della presentazione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
- Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potr\u00e0 presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Pagamento rateale

- L'ufficio comunale competente può eccezionalmente consentire il pagamento dell'importo definito in numero massimo di otto rate di eguale importo da versare entro la fine di ciascun trimestre solare successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni economiche sociali indicate nel terzo comma.
- 2) L'importo della prima rata dev'essere versato entro il termine indicato nel primo comma del precedente art. 8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può, in ogni momento, estinguere il debito residuo in unica soluzione.
- 3) Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta è la persona fisica che si trova in situazioni di disagio economico-sociale determinate dalle seguenti condizioni:
- a) titolare di reddito imponibile IRPEF inferiore a £ 20.000.000;
- b) componente di nucleo familiare composto da più persone delle quali almeno numero uno a carico;

c)	9
d)	
3)	1.0

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione della documentazione idonea ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

Effetti della definizione

- Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra-tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.
- 2. E' ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 7, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Art. 11

Riduzione delle sanzioni

- A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo.
- 2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 2, per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, in caso di avvio del procedimento di cui al presente regolamento su istanza del medesimo contribuente possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure indicate nello stesso art.13.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Parodi Alessandro
SOUNO
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Parodi Alessandro
DI PUBBLICAZIONE
nte verbale viene pubblicata il giorno
quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F to Bott Parodi Alessandro
I ESECUTIVITA'
aì sensi
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
Regionale di Controllo:
comma 38 Legge 127/97.
ONTROLLO